

Pubblicato il 06/10/2022

N. 00835/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, proposto da:

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) OdV, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Lertora, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Genova, via Frugoni, 5/C;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bozzini e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - Sede regionale della Liguria,

Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C. - Sede regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, rappresentate e difese dall'avv. Pietro Balletti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Genova, via della Consolazione, 2/7;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale n. 415/2022, datata 13/5/2022, avente ad oggetto "Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994" e di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti, connessi ed allegati e, in particolare, dell'allegato "calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 12 luglio 2022 e depositato il successivo 8 agosto, la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) ha impugnato la delibera di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 nella parte in cui prevede che la caccia al tordo bottaccio si chiuda alla data del 30 gennaio 2023, anziché a quella del 10 gennaio 2023 indicata dall'ISPRA.

La ricorrente evidenzia che le ultime due decadi del mese di gennaio si sovrapporrebbero al periodo di "migrazione prenuziale" della specie in questione,

ossia di ritorno alle zone di nidificazione, durante il quale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. Tale dato emerge dall'ultimo aggiornamento del documento ("*Key Concepts Document*") nel quale la Commissione UE ha indicato, sulla base dei dati forniti dai singoli Stati, le decadi di inizio della "migrazione prenuziale" delle specie ornitiche cacciabili.

Nel proprio parere trasmesso con nota del 28 aprile 2022, l'ISPRA precisava che il *Key Concepts Document 2021* aveva aggiornato il periodo di ritorno ai siti riproduttivi della specie migratrice in questione, anticipandola alla terza decade del mese di dicembre: tuttavia, considerando l'esigenza di fissare una data unica di chiusura della caccia per le specie simili e lo stabile *trend* demografico del tordo bottaccio, l'ISPRA riteneva che la data di cacciabilità di tale specie avrebbe potuto essere estesa al 10 gennaio 2023.

Con l'impugnata deliberazione di Giunta, discostandosi dal parere dell'ISPRA, la Regione Liguria ha fissato il termine della caccia al tordo bottaccio al 30 gennaio 2023. Tale scelta è essenzialmente motivata con riferimento alla disponibilità di nuovi dati, raccolti ed elaborati dal Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN) di Genova, che ricollegano gli spostamenti di tordi nel mese di gennaio a ragioni di alimentazione e non di migrazione.

A supporto della domanda di annullamento, la ricorrente deduce un motivo di gravame formalmente unico: "Motivazione insufficiente. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria. Sviamento, illogicità manifesta. Violazione dell'art. 7 della "Direttiva Uccelli". Violazione dell'art. 18 della l. 157/1992 e s.m.i."

Premesso che, qualora voglia discostarsi dalle indicazioni dell'ISPRA, la Regione è tenuta a dimostrare la sussistenza di condizioni speciali del proprio territorio sulla base di rigorosi dati scientifici, la scelta effettuata nel caso di specie non sarebbe sorretta da "*adeguata motivazione tecnico scientifica*", poiché basata su monitoraggi relativi a soli cinque esemplari. Il contestato ampliamento della stagione venatoria non sarebbe giustificato, quindi, da alcun documento tecnico-

scientifico che renda conto della specificità delle dinamiche biologiche delle “popolazioni liguri” di tordo bottaccio.

Costituitasi in resistenza, la Regione Liguria si oppone all'accoglimento del ricorso in quanto infondato.

Sono intervenute *ad opponendum* le associazioni Federcaccia della Regione Liguria, Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - A.N.U.U., sede regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C., sede regionale della Liguria e Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 9 settembre 2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, ed è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo avviso ai difensori intervenuti per le parti.

Con la sentenza n. 105 del 23 gennaio 2016, pronunciandosi proprio in merito alla data prevista dal calendario venatorio regionale per la chiusura della caccia al tordo bottaccio, la Sezione ha avuto modo di precisare come *“la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/147 CE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale”*.

Il parere reso dall'ISPRA in ordine alla modifica della durata della stagione venatoria per determinate specie, infatti, è vincolante nel solo caso, qui non ricorrente, di posticipazione della data di chiusura dopo il 31 gennaio e non oltre la prima decade di febbraio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 157/1992, sicché negli altri casi la Regione può discostarsi dalle indicazioni dell'ISPRA purché fornisca una giustificazione congrua e non irrazionale (T.A.R. Liguria, sez. II, 2 dicembre

2015, n. 974).

Nel caso in esame, l'Amministrazione resistente ha motivato la scelta di postergare la data di chiusura della stagione di caccia al tordo bottaccio sulla base dei dati emergenti dallo "studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale" elaborato nel mese di aprile del corrente anno, su commissione della stessa Regione Liguria, dal Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN) di Genova: i risultati di tale studio dimostrerebbero che in tre siti sui cinque monitorati, tutti puntualmente individuati, *"non si ha movimento migratorio, mentre nei restanti due siti la significatività statistica dell'incremento delle presenze si verifica a partire dal mese di marzo"*.

Parte ricorrente sostiene che i dati raccolti dal CESBIN sarebbero quantitativamente inconsistenti, ma la doglianza è frutto di un fraintendimento in quanto confonde il numero dei siti di monitoraggio (5) con il numero di tordi monitorati (249 attraverso censimento visuale e 435 mediante analisi bioacustiche).

L'Università di Genova ha validato lo studio in questione con nota del responsabile del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita in data 5 maggio 2022, sottolineando che *"le metodologie utilizzate sono rigorose"* e i risultati conseguiti *"affidabili ed informativi"*.

Anche alla luce di queste ultime valutazioni, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento le doglianze con cui - richiamando uno studio che è stato pubblicato successivamente all'adozione del provvedimento impugnato e, benché indicato nell'indice dei documenti (cd. "foliaro"), non risulta prodotto agli atti del giudizio - parte ricorrente pretende di revocare in dubbio l'attendibilità delle risultanze acquisite mediante indagini scientifiche condotte su un numero sufficientemente rappresentativo di esemplari.

Il ricorso, pertanto, è infondato in quanto la scelta che si discosta dal parere dell'ISPRA è stata preceduta da un'accurata attività istruttoria e risulta corredata da adeguata motivazione.

Tenendo conto della natura della controversia, le spese di lite possono essere

integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Luca Morbelli

IL SEGRETARIO